



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA F.S. NITTI"

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma ☎ 06 36304908 – fax 06 36299672

28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581

e-mail: rmic8f3003@istruzione.it / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito web: www.icvianitti.it – Codice Univoco UFQU2B



Criteri di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di stato secondo il decreto Leg.vo 62/2017

Si riportano di seguito i criteri che dovranno essere adottati dai consigli di classe nel corso dello scrutinio finale a.s. 2025/26 secondo quanto previsto dalla norma :

Testo art. 62	Azioni del Collegio	Azioni dei consigli di classe
Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione	Approvazioni del Regolamento della valutazione di istituto all'interno del quale c'è, per ogni disciplina, la tabella numerica con i descrittori	Piani personalizzati in presenza di alunni con particolari difficoltà
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento		Specificare le strategie utilizzate per ottenere da parte dell'alunno un apprendimento significativo (da un livello minimo ad un livello massimo)
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con		Verificato : • Il piano

decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.		personalizzato • Le strategie utilizzate • Le comunicazioni scuola famiglia (ad es. valutazione diagnostica) Il consiglio decide di non ammettere l'alunno alla classe successiva
		Frequenze inferiori ai 3/4 del monte ore salvo deroghe
Art. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.		In questo caso , preso atto dell'assenza , laddove la scuola non ha potuto inserire l'alunno in nessun'altra finestra calendarizzata per prolungata assenza , laddove non si è potuto trovare in accordo con l'Invalsi , nessuna altra soluzione , l'alunno non sarà ammesso

Si riporta inoltre lo stralcio del Regolamento di istituto che rimanda a questa voce

5.5. CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

Scuola primaria: ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è regolata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 62/2017:

**ammissione alla classe successiva disposta in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti in via di prima acquisizione:* riportare sul documento di valutazione la/le disciplina /e a cui è/sono stata/e attribuita/e in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore a 6/10;

**comunicazione di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima di acquisizione:* la scuola, subito dopo la valutazione periodica e finale, segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie le criticità rilevate e procede ad attivare specifiche strategie e azioni finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento;

**condizioni per eventuali casi di non ammissione:* in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, alla luce dei criteri definiti in sede di collegio dei docenti, gli insegnanti di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva con decisione unanime

Scuola secondaria di primo grado: validità dell'anno scolastico e ammissione alla classe successiva

Viene confermata la normativa previgente riferita alla validità dell'anno scolastico:

- a) frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato relativo agli insegnamenti e alle discipline oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- b) possibilità da parte del collegio dei docenti di deliberare eventuali deroghe al limite minimo di frequenza solo per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata consenta di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale;
- c) obbligo di comunicazione ad inizio anno del monte orario annuale personalizzato e del limite minimo di ore di presenza necessaria ad assicurare la validità dell'anno;
- d) obbligo di comunicazione ad inizio anno delle deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti;
- e) necessità di fornire in maniera periodica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali alle famiglie degli alunni in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate
- f) non effettuazione della valutazione degli apprendimenti, con conseguente non ammissione alla classe successiva, per gli alunni che, in sede di scrutinio finale, non hanno ottenuto la validazione dell'anno scolastico

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017:

**ammissione alla classe seconda e terza disposta in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline:* riportare sul documento di valutazione la/le disciplina/e a cui è/sono stata/e attribuita/e in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore a 6/10;

**comunicazione di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima di acquisizione:* la scuola, subito dopo la valutazione periodica e finale, segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie le criticità rilevate e procede ad attivare specifiche strategie e azioni finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento;

****casi di non ammissione:***

1) alla luce dei criteri definiti dal collegio dei docenti e con adeguata motivazione, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. **La non ammissione viene deliberata a maggioranza;**

2) confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti degli studenti a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR 249/98);

**voto religione cattolica o attività alternative:* se determinante per la non ammissione (ovviamente dei soli alunni avvalentisi), diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo-candidati interni

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'art. 2 del D.M. n. 741/2017 regolano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo nelle scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dal DPR 249/98;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

d) Non automatismo nell'ammissione all'esame di Stato, nel senso che, pur costituendo una condizione irrinunciabile dello studente, rimane in capo al consiglio di classe la valutazione delle risultanze degli apprendimenti e la conseguente determinazione finale in termini di ammissione, che può avvenire, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, o di non ammissione. Nel caso di carenze in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati, la non ammissione all'esame di Stato, avendo cura di tenere in debita considerazione i criteri preventivamente definiti dal collegio dei docenti.

Qualora nella fattispecie della non ammissione, il voto espresso dal docente di religione cattolica o dall'insegnante di attività alternative, (per i soli alunni avvalentisi), risulti determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Per tutti gli alunni ammessi all'esame, il consiglio di classe, sulla base del percorso triennale e dei criteri preventivamente definiti e resi noti, attribuisce un voto di ammissione in decimi, senza l'utilizzo di frazioni decimali.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, è possibile l'ammissione all'esame con un voto inferiore a 6/10. In ogni caso, il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

